

## LEGGE FINANZIARIA 2017 E ALTRE NOVITÀ FISCALI

*Come noto, il “vecchio” Governo ha dato le dimissioni subito dopo l’approvazione della Legge Finanziaria per l’anno 2017 (e di altri decreti d’urgenza ormai indispensabile). La Legge Finanziaria entra in vigore i primi di gennaio 2017 e contiene come al solito qualche novità fiscale gradita e qualche altra meno entusiasmante.*

Le novità più importanti, senza rivendicare il diritto alla completezza sono le seguenti:

L'**ammortamento maggiorato** nella misura del **140%** per l'acquisto di beni ammortizzabili (esclusi gli immobili) è applicabile anche per il 2017, sebbene l'acquisto di veicoli non utilizzati esclusivamente per l'attività aziendale (p.es. taxi, autoscuole, macchine a noleggio) è escluso da tale agevolazione.

La proroga prevista dalla legge di bilancio, introduce una correzione al requisito temporale ed estende il beneficio di super-ammortamento per gli investimenti effettuati con la consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 per i quali entro il 31 dicembre 2017 siano rispettate due condizioni, e cioè l'ordine sia stato accettato dal venditore, e sia stato effettuato il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Lo stesso meccanismo vale per i beni acquisiti in locazione finanziaria: sono agevolabili i beni consegnati all'utilizzatore entro il 30 giugno 2018, qualora il contratto sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2017 e siano pagati anticipi (maxi canone) in misura pari ad almeno il 20% entro tale stessa data.

E' stata prevista l'introduzione di un **iper-ammortamento** per determinati investimenti tecnologici (p.es. digitalizzazione delle industrie, messa in rete di imprese, logistica e clienti, banda larga), per i quali sarà possibile effettuare l'ammortamento al **250%**. Per i nuovi beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o funzionale (esiste una lista dei beni agevolabili, ca. 50 categorie di beni, tra i quali per esempio impianti di produzione o di imballo collegati al software ERP della ditta, impianti per la verifica della qualità, protezione ambiente, sicurezza sul lavoro, cloud computing, ecc.) la legge di bilancio prevede una maggiorazione del costo pari al 150%, quindi il costo ammortizzabile sarà complessivamente pari al 250% (iper-ammortamento). Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei software funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

Lo strumento agevolativo "**Legge Sabatini**" per l'acquisto di nuovi impianti e macchine e i relativi contributi è stato prorogato anche per il 2017.

Per le società di persone e le imprese individuali è stata prevista l'introduzione di un'**imposta sul reddito di impresa IRI**. Analogamente alle società di capitali sarà possibile applicare l'imposta sul reddito di impresa IRI sull'utile non prelevato. Ciò significa che la parte di utile reinvestita nell'impresa, scontrerà l'imposta sul reddito con l'aliquota piatta al 24%. L'opzione per l'applicazione di tale imposta è possibile dal 2018, presupposto è però la tenuta della contabilità ordinaria. Eventuali prelevamenti di utili scontano l'aliquota IRPEF progressiva, e sono deducibili dalla base imponibile IRI per evitare la doppia imposizione. L'opzione è vincolante per un quinquennio.

A partire dal 1° maggio 2017 sarà prevista la possibilità per i nati tra il 1951 e il 1953 con almeno 20 anni di contributi di poter beneficiare **dell'anticipo pensionistico APE**. Pertanto l'età minima di pensionamento sarà di 63 anni anziché 66 anni e 7 mesi

La Finanziaria ha previsto la proroga per tutto il 2017 dell'agevolazione sulle **ristrutturazioni edilizie (50%)** e anche quella per gli interventi di **risparmio energetico (65%)**, sempre con i limiti previgenti. Per i condomini la

detrazione è applicabile fino all'anno 2021.

Anche il cd. "**bonus albergo**" è stato prorogato per altri due anni; la percentuale di credito di imposta dal 30% (per il triennio 2014-2016) è salita al 65%. Lo scomputo del credito assegnato dal 2017 può avvenire in due (anziché in tre) anni. La presentazione del bonus purtroppo non cambia: rimane pertanto il sistema "click-day", rendendo il tutto molto aleatorio.

E' confermato che a partire dal 1° gennaio 2017 l'imposta sul reddito delle società di capitali **IRES** passa dal 27,5% al 24%.

A partire dal 2017 il **canone RAI** per gli abbonamenti ordinari (= privati) verrà ridotto a 90 Euro. In precedenza il canone era di 113 Euro, ed in seguito la Legge di Stabilità 2016 era stato ridotto ad Euro 100. Come noto, dal 2016 il canone è stato addebitato nella fattura dell'energia elettrica in 10 rate (da gennaio ad ottobre). L'ultima scadenza per l'anno 2016 era stabilita il 31 ottobre. Nel caso in cui il canone non sia stato addebitato in bolletta della luce allora l'utilizzatore doveva effettuare il pagamento mediante modello F24 entro la data di cui prima (codice tributo TVRI per i rinnovi, TVNA per i nuovi abbonamenti).

**Equitalia**, che fino ad oggi ha gestito la riscossione dei tributi, dal 01 luglio 2017 verrà soppressa. Pertanto l'attività di riscossione verrà affidata all'Agenzia delle Entrate. Per le imposte già iscritte a ruolo verranno cancellati gli interessi di mora, ma restano comunque dovute le sanzioni collegate.

Gli **studi di settore**, i quali venivano utilizzati per l'accertamento presuntivo, verranno sostituiti con l'introduzione di nuovi strumenti basati sull'affidabilità del contribuente (indicatori di compliance). Il contribuente che otterrà un elevato risultato di "affidabilità fiscale" sarà ammesso al regime premiale con la possibilità di limitazione nei controlli accertativi. Vedremo se tra il dire ed il fare .....

La percentuale prevista per l'**agevolazione ACE** dal 2017 passerà dal 4,75% al 2,30%. Già per l'anno in corso la base di calcolo per le società di persone e le ditte individuali cambierà (naturalmente a sfavore del contribuente).

Nella Finanziaria 2017 è stata riproposta l'assegnazione nonché la **cessione o assegnazione agevolata** ai soci degli immobili che non vengono utilizzati per l'attività. La scadenza di questa agevolazione è stata fissata al 30° settembre 2017.

A partire dal 2017 è prevista una **comunicazione periodica clienti e fornitori** (trimestrale) con la quale dovranno essere comunicate in via telematica i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. Con tale comunicazione verranno eliminate la lista clienti e fornitori (annuale), gli elenchi Intrastat e la comunicazione Black List.

Il termine per l'invio è fissato nell'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici delle parti economiche, numero fattura e data, imponibile aliquota IVA e IVA.

L'elenco clienti e fornitori per l'anno 2016 deve essere presentato l'ultima volta in forma annuale entro aprile 2017.

Inoltre è stata introdotta la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**. Dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA, sono tenuti ogni trimestre a comunicare telematicamente, con le medesime modalità ed entro le stesse scadenze come evidenziato per lo spesometro trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Chi liquida l'imposta mensilmente, comunicherà a ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. La comunicazione è unica anche in caso di più attività esercitate. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Il nuovo adempimento è dovuto nel caso di liquidazioni periodiche, mentre ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. I termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate rimangono invariati.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente dell'incoerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e alle comunicazioni delle liquidazioni IVA con i versamenti effettuati. Per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile la sanzione di 2 Euro con un massimo di 1.000 Euro al trimestre. In caso di incoerenza tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente potrà versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra 500 e 2.000 Euro.

Per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi, è riconosciuto un credito d'imposta di 100

euro, utilizzabile dal 1° gennaio 2018, ai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 50.000,00 euro. Un ulteriore credito d'imposta di 50,00 euro è riconosciuto ai medesimi soggetti se hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Fantastico, quanta compiacenza!

Visto il successo dell'edizione 2016, la Finanziaria del 2017 prevede poi una **nuova edizione della voluntary disclosure**. La "collaborazione volontaria" (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero e anche in Italia (in modo particolare in forma di contanti e in cassette di sicurezza) di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio entro la fine di giugno 2017, pagando sanzioni ridotte.

Nella Finanziaria 2017 è stata di nuovo prevista (per la 18° volta, o giù per lì!) la possibilità di **rivalutare i beni aziendali** (al 12% o 16%), nonché le **partecipazioni sociali** e i **terreni** di proprietà di persone fisiche o enti non commerciali, non di persone giuridiche. L'imposta sostitutiva è rimasta all'8% per questi ultimi due casi.

Per il **rimborso dell'IVA** da dichiarazione annuale la soglia per presentare la richiesta senza garanzia accessoria passa dagli attuali 15.000 Euro a 30.000 Euro.

Si cercherà di allettare mediante una **flat rate** (aliquota piatta) persone benestanti residenti all'estero, in modo da stabilire la residenza fiscale in Italia. Idem si prova di attrarre italiani emigrati e altamente specializzati, mediante concessione di sconti di imposta, al rientro.

Per le imprese in contabilità semplificata il regime fiscale naturale già dal 2017 sarà quello degli incassi e dei pagamenti effettivi (**regime per cassa**), quindi si tassa quando si incassa e si detrae quando si paga.

Per gli anni 2017-2019 le **rendite catastali** dei terreni degli agricoltori (IAP o coltivatori diretti, quindi con regolare iscrizione alla gestione Ex-Scau) **non** saranno **tassati** in dichiarazione. Le percentuali di compensazione di bovini e suini vivi passeranno a 7,7% e 8%. Le agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici (quindi imposta di registro e ipotecaria fissa, esenzione per catastale) saranno reintrodotte, e anche per gli agricoltori "part-time".

Verranno introdotte detrazioni e agevolazioni per **asili nido**, e le **detrazioni di imposta per pensionati** sono in leggero rialzo.

## SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

***Il Decreto Finanziario collegato alla Legge Finanziaria 2017 prevede la possibilità di definizione agevolata dei debiti oggetto di iscrizione a ruolo affidati all'Agente della riscossione (Equitalia) tra il 2000 ed il 2016.***

Il contribuente conseguentemente potrà estinguere il proprio debito pagando esclusivamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli oneri per la riscossione degli importi da corrispondere a seguito della definizione.

Pertanto non sono dovute le sanzioni iscritte a ruolo, i relativi aggi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali.

La definizione riguarda oltre alle cartelle di pagamento anche gli avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito INPS, anche se i relativi uffici per "dimenticanza" non hanno ancora provveduto ad affidare le somme all'Agente della Riscossione.

Ai fini della definizione agevolata il contribuente dovrà presentare apposita istanza entro il 31 marzo 2017, mentre la comunicazione di Equitalia contenente l'indicazione delle somme da versare, sarà recapitata entro la fine di maggio 2017.

L'agevolazione si perfeziona con pagamento delle somme comunicate, in un'unica soluzione o dilazionate fino ad un massimo di cinque rate, dovendosi in ogni caso versare il 70% delle somme dovute entro il 2017 mentre il rimanente 30% andrà pagato nel 2018. Per il 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per il 2018 nei mesi di aprile e settembre.

La presentazione dell'istanza di rottamazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per la riscossione ed interrompe le azioni esecutive avviate con riferimento alle somme oggetto della definizione. Inoltre, l'Agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche.

La definizione agevolata è consentita anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell'Agente della riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10.2016 - 31.12.2016. Invece le rate in scadenza successiva al 31 dicembre 2016 non sono dovute, venendo meno gli obblighi di pagamento fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute in virtù della domanda di definizione agevolata.

In caso di giudizi pendenti che interessano le somme oggetto della dichiarazione di adesione è necessario assumere l'impegno a rinunciarvi.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata dovrà essere pagato con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia. Non è invece ammesso il pagamento tramite F24 e pertanto non sarà nemmeno possibile procedere a una compensazione con crediti.

Il contribuente decade dalla definizione agevolata, se non versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente, non trovando applicazione neppure l'istituto del lieve inadempimento che tollera ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata.

Le conseguenze di una tale decadenza sono alquanto gravi, in quanto di seguito l'intero importo sarà dovuto in un'unica soluzione, senza possibilità né di riattivare la dilazione precedente, né di ottenere una nuova dilazione di pagamento.

Tenendo conto di ciò e del fatto che le rate per la definizione agevolata sono al massimo cinque, da versare nei termini precisati sopra, è consigliabile valutare attentamente la convenienza di una richiesta di definizione agevolata, soprattutto in presenza di importi rilevanti da pagare oppure di pagamenti rateali già in corso.

## SICUREZZA SUL LAVORO – CORSI FREQUENTATI ?

***Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire i collaboratori sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre anche la formazione propria non deve essere trascurata.***

Le norme vigenti prevedono che il datore di lavoro oltre alla formazione "iniziale" sulla sicurezza sul lavoro come responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), certificata tramite corso o autodichiarazione (era possibile al momento dell'introduzione della normativa), deve anche periodicamente rinfrescare le proprie conoscenze in materia.

- Il datore di lavoro che ha frequentato il corso iniziale **entro gennaio 2012** (o redatto e spedito l'autodichiarazione al momento dell'entrata in vigore della materia) ha tempo fino al **11 gennaio 2017** per l'aggiornamento.
- il datore di lavoro che ha frequentato il corso **dopo il gennaio 2012**, deve fare l'aggiornamento **entro 5 anni** dalla data del corso "iniziale".

Varie associazioni di categoria e istituti di formazione hanno in programma corsi adatti a tale scopo e consigliamo vivamente la frequenza delle stesse.

Inoltre ricordiamo che ogni collaboratore entro 60 giorni dall'assunzione deve frequentare una formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro di almeno 8 ore (o mostrare il certificato di frequenza, tutt'ora valido), e cioè indipendente se si tratta di un lavoro part-time o a tempo pieno, o se il posto di lavoro è stagionale o a tempo indeterminato. Inoltre anche per i collaboratori vige il diritto all'aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni (per classe di rischio basso).

Con l'occasione le inviamo da parte di tutto il nostro Team i migliori auguri per le prossime festività natalizie e per l'anno nuovo.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch